

DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2023

584/2023/R/EEL

**REGOLAZIONE DELLE PERDITE SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA:
ESTENSIONE ALL'ANNO 2024 DEL MECCANISMO DI PEREQUAZIONE E DEI FATTORI
PERCENTUALI CONVENZIONALI DI PERDITA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1276^a riunione del 12 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/elt 52/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 196/11;
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2012, 175/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 559/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 377/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 377/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 677/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2019, 119/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2019, 559/2019/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 449/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 449/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 117/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 117/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV) in vigore fino 31 marzo 2024;
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 336/2023/R/eel (di seguito (deliberazione 336/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2022/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV) in vigore a partire dal 1 aprile 2024;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 202/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 202/2015/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 9 giugno 2020, 209/2020/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 602/2021/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 377/2023/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 377/2023/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità fissa, ai sensi della Tabella 4 del TIS, i fattori convenzionali di perdita di energia elettrica (di seguito: fattori di perdita standard) applicati all’energia elettrica immessa e prelevata sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
- il TIV definisce, tra l’altro, le disposizioni in materia di perequazione che si applicano alle imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard (di seguito: meccanismo di perequazione), queste ultime stabilite sulla base dei fattori di perdita standard;
- l’Autorità, a partire dall’anno 2011, ha avviato un graduale percorso di riforma della regolazione delle perdite di rete teso, tra l’altro, ad affinare il meccanismo di perequazione, nell’ottica di indurre le imprese distributrici ad intervenire nella gestione e nell’esercizio delle loro reti con la finalità di contenere sia le perdite tecniche che le perdite commerciali;
- nell’ambito di tale percorso di riforma, l’Autorità, con la deliberazione 377/2015/R/eel ha riformato a partire dal 2016 il meccanismo di perequazione disciplinato nel TIV prevedendo, tra l’altro:
 - a) la differenziazione tra fattori percentuali convenzionali relativi alle perdite tecniche e fattori percentuali convenzionali relativi alle perdite commerciali, questi ultimi articolati anche per livello territoriale;

- b) la definizione di misure di contenimento delle perdite commerciali attraverso la fissazione di una loro traiettoria di efficientamento a valere inizialmente per il periodo 2016-2018 e da rivedere anche in considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione di tale traiettoria, nonché di eventuali ulteriori affinamenti metodologici;
- in esito alle evidenze raccolte nel primo triennio di applicazione della suddetta disciplina, è emersa la necessità di mitigare il percorso di efficientamento delle perdite commerciali e, al contempo, l'esigenza di prevedere un riconoscimento alle imprese distributrici dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" per effetto di elementi esterni non dipendenti dall'agire delle medesime imprese distributrici;
 - l'Autorità, quindi, per il triennio 2019-2021, con la deliberazione 449/2020/R/eel ha:
 - fissato i fattori percentuali convenzionali relativi alle perdite commerciali da applicare con riferimento al medesimo periodo all'energia elettrica a fini perequativi per le reti in bassa tensione, congelando la traiettoria di efficientamento, e ha modificato, a valere dal 1 gennaio 2021, il fattore di perdita standard da applicare, ai fini del *settlement* del servizio di dispacciamento, all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo nelle reti di bassa tensione previsto dalla Tabella 4 del TIS,
 - affiancato al meccanismo di perequazione, a partire dall'anno 2019, un meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili", nell'ambito di procedimenti individuali aventi a oggetto l'intero triennio 2019-2021, avviati su istanza di parte e previa verifica di specifici requisiti;
 - per il biennio 2022-2023, con la deliberazione 117/2022/R/eel l'Autorità ha:
 - fissato i fattori percentuali convenzionali relativi alle perdite commerciali da applicare all'energia elettrica a fini perequativi per il biennio 2022-2023 adottando un percorso di efficientamento più cautelativo rispetto a quello originariamente tracciato; in particolare, per il 2023, tali valori risultano pari a 0,90% nella zona Nord, 1,71% nella zona Centro e 4,87% nella zona Sud;
 - dal 1 gennaio 2023, rivisto il fattore percentuale convenzionale di perdita standard da applicare all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo sulle reti di bassa tensione di cui alla Tabella 4 del TIS, ponendolo pari al 10%; ciò al fine di tenere conto della riduzione dei fattori percentuali convenzionali relativi alle perdite commerciali di cui ai precedenti alinea;
 - esteso agli anni 2022 e 2023 il meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" introdotto con la richiamata deliberazione 449/2020/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 336/2023/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti atti a riformare la disciplina del *settlement* elettrico e delle perdite di rete in considerazione delle innovazioni intercorse negli ultimi anni in relazione all'attività di *meter reading*, del progressivo superamento del servizio di maggior tutela e dell'innovazione della regolazione del dispacciamento;

- in particolare, la deliberazione 336/2023/R/eel stabilisce che la riforma della disciplina del *settlement* e delle perdite di rete sia tale da consentire:
 - una transizione verso un modello che, superando il meccanismo di *load profiling* vigente, sia fondato sulla disponibilità prevalente di dati orari di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata e sull'utilizzo dei dati di misura relativi al periodo di competenza, siano essi trattati orari o trattati per fasce o monorari, e che permetta di superare il ruolo di Acquirente Unico quale operatore residuale del sistema elettrico;
 - una revisione della regolazione delle perdite di rete in merito a: i) la definizione delle modalità per il loro approvvigionamento, ii) la definizione delle modalità con le quali le imprese distributrici verranno incentivate ad efficientare la gestione delle proprie reti con la finalità di ridurre le perdite di natura tecnica e le perdite di natura commerciale su di esse riscontrate, iii) i correlati meccanismi perequativi;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 336/2023/R/eel, il documento per la consultazione 377/2023/R/eel prospetta di riformare la disciplina del *settlement* e delle perdite di rete con l'obiettivo di implementare, a partire dal 1 gennaio 2025, un nuovo modello di *settlement* quart'orario basato su:
 - a) il superamento del ruolo di Acquirente Unico come responsabile verso il sistema dell'approvvigionamento anche per le quantità residuali di energia elettrica (ivi incluse le perdite di rete);
 - b) una strutturale riforma della gestione dei dati di misura con il passaggio al SII di tutti i dati di misura funzionali al *settlement* e alla gestione delle perdite;
 - c) il superamento della disciplina del *load profiling* mediante l'introduzione di una modalità semplificata di profilazione delle misure non trattate su base quart'oraria e conseguentemente una differente metodologia di calcolo della curva quart'oraria dell'energia residua (calcolata mediante la differenza su base quart'oraria fra l'energia elettrica immessa in una determinata rete e l'energia elettrica prelevata dalla medesima rete) per gestore di rete (Terna e imprese distributrici) e per zona di mercato;
 - d) la ricomprensione nell'energia residua della differenza fra le perdite effettive e le sole perdite convenzionali standard tecniche (pertanto, nell'energia residua, rientrano sia la differenza tra perdite tecniche effettive e perdite tecniche standard, sia le perdite commerciali registrate sulla medesima rete): ciò mediante l'applicazione ai clienti finali, a maggiorazione dell'energia effettivamente prelevata, dei soli fattori percentuali convenzionali di perdita relativi alle perdite tecniche;
- il documento per la consultazione 377/2023/R/eel ha anche ipotizzato nuove modalità di approvvigionamento dell'energia residua, da cui deriva la necessità di rivedere i meccanismi di perequazione associati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- estendere per l'anno 2024 il meccanismo di perequazione disciplinato ai sensi dell'articolo 29 del TIV, nelle more della conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 336/2023/R/eel, ivi inclusa la revisione delle modalità di approvvigionamento delle perdite di rete e dei meccanismi di perequazione associati;
- estendere, coerentemente, all'anno 2024 il meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" di entità eccezionale rispetto ai livelli di perdite di rete riconosciuti convenzionalmente alle imprese distributrici di cui all'articolo 31 del TIV;
- applicare, per l'anno 2024, i medesimi fattori percentuali applicati per l'anno 2023 a fini perequativi per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alle tabelle 9, 9.1, 9.2 e 9.3 del TIV;
- applicare, per l'anno 2024, i medesimi fattori percentuali applicati per l'anno 2023 a fini perequativi per le perdite commerciali di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 10 del TIV;
- applicare, per l'anno 2024, i medesimi fattori di perdita standard applicati per l'anno 2023 ai prelievi, alle immissioni e alle interconnessioni tra reti di cui alla Tabella 4 del TIS

DELIBERA

1. di modificare il TIV approvato con la deliberazione 208/2022/R/eel, valido fino al 31 marzo 2024, e il TIV approvato con la deliberazione 362/2023/R/eel, valido dal 1 aprile 2024 nei seguenti punti:
 - a) all'articolo 29, le parole "biennio 2022-2023" sono sostituite dalle parole "triennio 2022-2024";
 - b) all'articolo 31, le parole "biennio 2022-2023" sono sostituite dalle parole "triennio 2022-2024";
 - c) all'articolo 31, comma 31.2, le parole "maggio 2024" sono sostituite con le parole "maggio 2025";
 - d) nella tabella 10, l'anno "2023" è sostituito con "2023-2024"
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini